

Sentenza della Corte di giustizia europea sui Patti civili di solidarietà in Francia

Pacs e matrimoni pari sono Premi e permessi sul lavoro come per le coppie sposate

DI ANTONIO CICCIA

Pacs e matrimonio pari sono. Una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo (resa nella causa C-267/12) estende alle coppie omosessuali francesi, uniti da un patto civile di solidarietà (il cosiddetto Pacs), gli stessi diritti degli sposati. Nel caso specifico si è trattato della fruizione di premi e permessi sul lavoro (tra l'altro il congedo «matrimoniale»). La Corte europea ha applicato il principio di non discriminazione sessuale con il seguente ragionamento: se i Pacs riguardano sia coppie eterosessuali che omosessuali, quanto alla funzione di permessi e premi lavorativi, non vi è ragione di distinguere le coppie omosessuali, unite da Pacs, rispetto alle coppie eterosessuali, unite da matrimonio. Il significato della pronuncia va storicizzato perché si riferisce a un episodio anteriore al riconoscimento da parte della legge francese di matrimoni omosessuali. Nel caso italiano il mancato riconoscimento legale di patti di solidarietà civile (sia tra eterosessuali che tra omosessuali) impedisce agli interessati di muovere rivendicazioni. Anche se la sentenza della Corte di giustizia segnala il principio di parità di trattamento (pur non imponendo il riconoscimento legale delle coppie omosessuali). Altra questione sono i patti contrattuali di convivenza promossi di recente dai notai italiani: si tratta di accordi, che hanno un valore tra le parti e non possono obbligare terzi (come il datore di lavoro). Il contratto collettivo di una banca francese prevede il congedo matrimoniale e un premio stipendiale per chi si sposa. Un dipendente, che aveva sottoscritto un Pacs (patto civile di solidarietà) con un partner del

medesimo sesso, ha chiesto il premio e il congedo. I benefici gli sono stati negati, perché il contratto li prevedeva solo in caso di matrimonio. Da qui è nata la causa davanti ai giudici francesi, che hanno sollevato la questione interpretativa davanti alla Corte di giustizia europea. Il quesito, rivolto ai giudici comunitari, chiedeva di verificare se il diverso trattamento riservato a coloro che contraggono un Pacs con persone del medesimo sesso costituisca una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale vietata, dal diritto dell'Unione europea, nei rapporti di lavoro. Per rispondere alla domanda, la Corte ha confrontato il matrimonio e i Pacs. Ed è arrivata alla conclusione che le parti del Pacs, come le persone sposate, si impegnano in un contesto giuridico ben preciso, a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproca. Se Pacs e matrimonio sono istituti uguali, allora la conseguenza è inevitabile: ai fini della concessione dei benefici sul posto di lavoro, la situazione dei contraenti matrimonio e quella delle persone del medesimo sesso che, non avendo la facoltà di sposarsi, concludono un Pacs sono comparabili. La Corte conclude, quindi, che il contratto collettivo, che riserva congedi retribuiti e un premio stipendiale ai dipendenti che

contraggono matrimonio, quando alle persone del medesimo sesso non è possibile sposarsi, crea una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali che stipulano un Pacs. Quindi la legge francese ammetteva il matrimonio solo tra eterosessuali, ma aveva previsto il Pacs sia per eterosessuali che per omosessuali; questi ultimi, che non potevano sposarsi, ma che potevano stipulare un Pacs, risultavano discriminati dal contratto di lavoro, che riservava premi e congedi solo al contraente il matrimonio e non al contraente di un Pacs. Quindi, se un paese europeo prevede il matrimonio solo per eterosessuali e il Pacs per eterosessuali e omosessuali, per effetto della sentenza in commento, si estendono alle coppie omosessuali con Pacs gli istituti giuridici previsti per le coppie sposate. Se, invece, la legge non riconosce il matrimonio omosessuale né i Pacs, il mancato inquadramento giuridico del rapporto tra omosessuali non consente l'estensione automatica delle previsioni previste per le coppie sposate.



La sentenza sul sito
[www.italioggi.it/
documenti](http://www.italioggi.it/documenti)

L'ANALISI

Italia un passo dietro

Il Pacte civil de solidarité (Pacs) è un contratto concluso mediante una dichiarazione congiunta dei conviventi e iscritto in un registro tenuto presso la cancelleria del Tribunal d'Instance. Esso dà origine a una vera e propria unione civile da cui derivano il vincolo a condurre una vita insieme, obblighi di reciproco aiuto e un regime di corresponsabilità per le obbligazioni contratte dopo la conclusione del contratto. I molteplici tentativi di introdurre in Italia istituti analoghi sono tutti falliti: si ricorda a titolo esemplificativo, il disegno di legge sui Di.co. «Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi», che avrebbe riconosciuto alle coppie conviventi registrate all'anagrafe alcuni diritti e doveri (per esempio, un dovere di assistenza e solidarietà reciproca e un obbligo alimentare per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza), il ddl sul C.u.s. «Contratto di unione solidale», una versione rivista e corretta dei Di.co. e infine quello sui Di.do.re. «Diritti e doveri di reciprocità dei conviventi». Il notaio, in mancanza di un intervento legislativo sull'argomento, ha cercato di fornire una risposta alle richieste che via via vanno emergendo dal tessuto sociale, utilizzando gli schemi negoziali esistenti. Nasce così il contratto di convivenza (a protezione delle unioni di fatto prive di una disciplina legale) con il quale la coppia può definire per via negoziale le regole della convivenza stessa con funzione programmatica e di pianificazione, regolamentando esclusivamente gli aspetti economici e patrimoniali. I Pacs invece (in quanto unione civile) costituiscono l'istituto giuridico con cui è l'ordinamento a dettare una disciplina legale della coppia convivente non limitata ai profili economici ma volta ad imporre anche precisi diritti e doveri (es. obbligo di residenza comune e di contribuzione alla vita comune).

Alessandra Mascellaro, componente gruppo scientifico Contratti di convivenza del Consiglio nazionale del Notariato

MA L'AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO NECESSITA DI UOMINI E RISORSE

Il Vaticano supera l'esame Moneyval

Il Vaticano supera bene l'esame Moneyval (si veda *ItaliaOggi* del 7 dicembre 2013), ma dovrà lavorare sull'Aif (Autorità d'informazione finanziaria, l'anticiclaggio vaticano), che ha bisogno di risorse e professionisti esperti di vigilanza prudenziale. Bene anche la struttura legale per la lotta al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (oltre che la confisca), attesa però alla prova dei fatti. È questo il succo del Rapporto adottato ieri a Strasburgo da Moneyval, l'organo del Consiglio d'Europa che valuta la conformità alle norme internazionali ed europee su riciclaggio e finanziamento del

terrorismo, nel corso della 43ma sessione. Roma è stata apprezzata per la mole di lavoro svolta in poco tempo, tra cui i motu proprio (tre) emanati da Papa Francesco quest'estate (nuovo statuto Aif; attribuzione all'Aif della vigilanza prudenziale e infine la riforma della giustizia penale con l'introduzione di norme sul riciclaggio nel Codice penale vaticano, che è il vecchio Codice penale italiano Zanardelli adottato nel 1929) e le leggi varate in materia. L'attenzione di Moneyval si concentra sull'Aif, che sta supervisionando le revisioni sull'identificazione e verifica in materia di correntisti in sintonia con gli standard internazionali: ok i poteri per l'analisi delle transazioni sospette (già firmati sei memoranda d'intesa con le unità d'informazione finanziaria di altrettanti paesi), ma la struttura guidata dal cardinale Attilio Nicora ha bisogno di una «rivalutazione» delle risorse necessarie per questo lavoro d'analisi. Mancano ancora norme su competenze e integrità per chi ricopre posizioni di responsabilità nelle istituzioni finanziarie.

Al momento, rileva Strasburgo, lo Ior non è stato formalmente ispezionato in applicazione delle norme sulla vigilanza e le ispezioni del contro il riciclaggio e il finanziamento del denaro sporco. Non è stata ispezionata neanche l'Apsa, Amministrazione patrimonio sede apostolica, anche se questo avverrà entro fine gennaio 2014: Moneyval raccomanda che si facciano esami a campione della documentazione dei clienti in funzione del rischio. Adesso Oltretevere il lavoro dovrà continuare: Strasburgo procederà ad un esame del prossimo aggiornamento entro dicembre 2015.

Antonino D'Anna



Papa Francesco

NEDB
NORDEST BANCA
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE

AVVISO AGLI AZIONISTI DI NORDEST BANCA S.p.A.
"DIRITTO DI RECESSO"

L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Nordest Banca S.p.A. il 5 dicembre 2013 ha approvato la fusione per incorporazione della Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale S.c.p.A.

La delibera Assembleare è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Udine il giorno 6 dicembre 2013.

Gli azionisti di Nordest Banca S.p.A., che non hanno concorso all'assunzione della delibera di fusione, potranno esercitare il "diritto di recesso", per tutto o per parte delle azioni detenute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-bis del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, 2° comma, del cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni di Nordest Banca S.p.A., ai fini del recesso, è stato determinato in euro 4,90 per ciascuna azione ordinaria.

La comunicazione di recesso dovrà essere spedita con lettera raccomandata entro il 21 dicembre 2013, indirizzata a

Nordest Banca S.p.A. - Viale Venezia n. 2/8 - 33100 Udine

e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'azionista recedente, nonché un'indicazione del domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'eventuale intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso.

Le azioni di Nordest Banca S.p.A. per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

L'efficacia del diritto di recesso esercitato dagli azionisti di Nordest Banca S.p.A. è condizionata al perfezionamento della fusione.